

REGOLAMENTO (CE) N. 2346/96 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati

possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/96⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96 della Commissione⁽⁸⁾, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 27. 11. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.